



Direzione Sanitaria

Titolario: II.3.1

**OGGETTO:** Chiarimenti in merito alle autocertificazioni in materia igienico-sanitaria (attività produttive)  
Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016.

Riferimenti normativi:

- L. 241/1990, L. 122/2010 (nuove norme sul procedimento amministrativo)
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, D.M. 05 settembre 1994 ed art. 216 (Testo Unico Leggi Sanitarie)

**Trasmissione tramite pec**

Ai Sindaci dei Comuni  
del territorio dell'ATS della Montagna  
e per loro tramite  
ai Responsabili dei SUAP

e p.c. Alle Comunità Montane del territorio  
dell'ATS della Montagna

Alla Camera di Commercio di Sondrio

Alla Camera di Commercio di Como

Alla Camera di Commercio della provincia di Brescia

All'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi della  
Provincia di Sondrio

All'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi della  
Provincia di Como

All'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi della  
Provincia di Brescia

All'Unione Artigiani-Confartigianato Imprese della  
Provincia di Sondrio

All'Unione Artigiani-Confartigianato Imprese della  
Provincia di Como


All'Unione Artigiani-Confartigianato Imprese della  
Provincia di Brescia

All'Unione Industriali della Provincia di Sondrio

All'Unione Industriali della Provincia di Como

All'Unione Industriali della Provincia di Brescia

Pag. 1) di 4)





Direzione Sanitaria

Alla Coldiretti della Provincia di Sondrio

Alla Coldiretti della Provincia di Como

Alla Coldiretti della Provincia di Brescia

Alla Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Sondrio

Alla Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Como

Alla Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Brescia

Alla Confagricoltura della Provincia di Sondrio

Alla Confagricoltura della Provincia di Como

Alla Confagricoltura della Provincia di Brescia

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

All'Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio

All'Ordine degli Architetti della Provincia di Como

All'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Sondrio

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Como

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia

Al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Sondrio

Al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Como

Al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Brescia



Direzione Sanitaria

Con riferimento alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 222/2016 inerente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), si forniscono le seguenti indicazioni operative predisposte dalla scrivente ATS, al fine di adempiere correttamente alla normativa vigente:

#### **1. PARERI IGIENICO-SANITARI**

La lettera “a” del comma 3 Art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) È’ SOPPRESSA dall’art. 3 D.Lgs. n. 222 del 2016 - nessun parere istruttorio preventivo/nulla osta igienico-sanitario/atto d’assenso sarà emesso dall’ATS in quanto gli stessi sono *sostituiti dalla segnalazione dell’interessato* corredata “dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni previste dalla vigente normativa, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti”.

#### **2. PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 20 del DPR 380/2001 e s.m.i.)**

NON deve essere acquisito il parere igienico-sanitario nemmeno nel caso che il progetto comporti valutazioni tecnico-discrezionali in materia igienico-sanitaria. Si ricorda che la verifica dell’esistenza di presupposti e requisiti previsti da Leggi o regolamenti costituisce valutazione vincolata che può e deve essere fatta da ogni singolo professionista in autonomia professionale con relativa assunzione di responsabilità. L’eventuale valutazione tecnico discrezionale dovrà anch’essa essere prodotta dal professionista, anche mediante relazione tecnica di approfondimento, che se ne assumerà la responsabilità.

*Si comunica sin d’ora che questa ATS, a decorrere dal 2 luglio 2018, non emetterà più alcun parere di cui ai predetti punti 1 e 2; garantirà, comunque, l’evasione delle richieste di parere pervenute entro tale data.*

#### **3. SCIA artt. 22 e 23 e DPR 380/2001 e s.m.i.**

*Non è prevista alcuna richiesta di verifica di conformità igienico sanitaria sulle autocertificazioni prodotte;* il controllo sul rispetto dei requisiti igienico strutturali rappresenta una tipologia di controllo oggettivo non tecnico-discrezionale che può essere, tranquillamente, effettuato da parte degli uffici tecnici comunali, titolari della materia edilizio-urbanistica. L’ATS provvederà, rispetto ai documenti inerenti la materia della tutela della salute, ad effettuare un controllo sulle autocertificazioni ed asseverazioni presentate, secondo quanto previsto dall’art. 71 del DPR n. 445/2000, provvedendo, eventualmente, a notificare il SUAP di eventuali esiti negativi del controllo stesso in merito alla sussistenza dei requisiti e presupposti di legge.

#### **4. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI LOCALI SOTTERRANEI DA ADIBIRE AL LAVORO**

Permane di competenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ATS l’autorizzazione in deroga in materia di altezze minime degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008, allegato IV, p. 1.2.4) e di utilizzo di sotterranei e semi-sotterranei da adibire a luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008, art. 65).

#### **5. DISTRIBUTORI CARBURANTI (norme di riferimento: L. 241/1990 e s.m.i.; L.R. n. 6/2010 e s.m.i.)**

Il Servizio Impiantistica ed il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente dell’ATS esprimono parere preventivo in sede di Conferenza dei Servizi e partecipano ad eventuale collaudo su richiesta della Amministrazione procedente (Comune tramite il SUAP).



Direzione Sanitaria

#### 6. PAGAMENTO DIRITTI SCIA

Si sottolinea che all'atto della presentazione di una SCIA l'eventuale assenza del pagamento, quale diritto sanitario, così come previsto dal tariffario Regionale (consultabile sul sito dell'ATS Montagna <http://www.ats-montagna.it/s=tariffario+dipartimento>), configura una mancanza di cui all'art. 19, comma 3 della Legge n. 241/1990 e come tale determina una irricevibilità della stessa SCIA. Pertanto, si invitano i SUAP a valutare la completezza formale della SCIA e a dichiarare irricevibili le SCIA mancanti del requisito "diritto sanitario".

#### 7. TRASMISSIONE DELLA SCIA

Sono, altresì, dichiarate irricevibili da parte di questa ATS le SCIA trasmesse con posta ordinaria (cartaceo); di seguito si riporta l'iter di trasmissione della SCIA:

il SUAP effettua l'istruttoria formale della SCIA e, in caso di esito positivo, la trasmette, solo ed esclusivamente in modalità telematica, tramite pec, ad uno dei seguenti indirizzi:

- per i SUAP dei Comuni del Medio Alto Lario - pec: [sportello.scia.mal@pec.ats-montagna.it](mailto:sportello.scia.mal@pec.ats-montagna.it)
- per i SUAP dei Comuni della Prov. di Sondrio-pec: [sportello.scia.sondrio@pec.ats-montagna.it](mailto:sportello.scia.sondrio@pec.ats-montagna.it)
- per i SUAP della Vallecamonica-Sebino - pec: [sportello.scia.vcs@pec.ats-montagna.it](mailto:sportello.scia.vcs@pec.ats-montagna.it)

Confidando nella fattiva collaborazione di tutti gli Enti interessati e a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Il DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

I Responsabili del procedimento: Dr.ssa Lorella Cecconami e Dr. Marco Marchetti  
Il Responsabile della pratica: Daniela Troncatti – telefono: 0342-555126

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.